

La Cassazione riconosce il lucro cessante al parente che lascia il lavoro

Incidenti stradali, risarcito anche chi assiste la vittima

DI MONICA COCCO

Chi rinuncia al lavoro per assistere un congiunto, vittima di un incidente stradale, ha diritto al risarcimento del danno morale. I danni che derivano dal lucro cessante vengono estesi anche ai parenti prossimi della parte lesa, nel momento in cui, per solidarietà familiare, abbandonano la propria attività per prendersi cura del parente.

Con la sentenza n. 1516 del 2/2/01, terza sezione civile, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso della moglie di un notaio palermitano, costretto a letto da gravi menomazioni conseguenti da un incidente, che impugnava la decisione dei giudici di merito, in quanto le avevano negato il risarcimento dei danni conseguenti all'assistenza prestata al marito.

La Corte d'appello aveva negato che tra l'evento lesivo occorso all'uomo e la perdita dei guadagni del lavoro di insegnante da parte della donna ci fosse un nesso di causalità diretta. La ricorrente, invece, sosteneva che il ritiro dall'insegnamento fosse conseguenza diretta della gravità delle lesioni subite dal marito e del progressivo aggravamento della sua salute. La Corte d'appello aveva escluso il danno sulla base del

principio della regolarità causale.

La Cassazione ha invece riconosciuto che il danno subito dalla ricorrente non è un «danno riflesso o di rimbalzo rispetto alla vittima primaria, ma è un danno diretto, sia pure di natura consequenziale, per la vittima secondaria, che lo subisce come conseguenza rispetto al medesimo evento, subendo l'ingiusta menomazione della propria sfera patrimoniale».

Secondo la Corte, il nesso di causalità che la legge impone tra la condotta che ha originato l'evento lesivo e l'evento danno non deve necessariamente essere individuato «in termini di causalità materiale, ma di causalità giuridica», secondo il principio dell'*id quod plerumque accidit*. Ciò significa che il conducente dell'auto che guida in maniera spericolata o imprudente può ragionevolmente «prevedere che la vittima sia un padre o una madre di famiglia, e che dunque le conseguenze dell'evento possano essere plurioffensive». I giudici hanno così mutuato il principio della colpa cosciente, noto in diritto penale: l'autore della condotta lesiva prevede la possibilità del verificarsi dell'evento, pur non volendolo.

La sentenza in parola aderisce all'orientamento evolutivo della

Consulta, in base al quale anche il danno morale deve essere «costituzionalizzato» e cioè «conformato» ai valori che la Costituzione attribuisce alla persona umana, come diritti inviolabili che arricchiscono la sua dignità. I giudici di legittimità negano il tradizionale argomento dell'ostacolo costituito dall'art. 1223 cod. civ., argomento della causalità diretta e immediata, in quanto il danno morale in favore dei congiunti trova la causa nel fatto del terzo, sicché il criterio di imputazione concerne la colpa e la regolarità causale, in quanto sono considerati risarcibili i danni che rientrano nelle conseguenze ordinarie e normali del fatto. E non vi è dubbio, scrivono i giudici, che il parente della vittima primaria riceve immediatamente un danno che può essere di varia natura: biologico, patrimoniale e, secondo recente dottrina e giurisprudenza, anche esistenziale. È il verificarsi di tale danno che legittima la vittima secondaria da agire iure proprio contro il responsabile dell'evento. Pertanto, «la problematica del danno ai congiunti della vittima primaria deve considerarsi in relazione a questa nuova prospettiva interpretativa, nel quadro della clausola generale dell'art. 2043 del codice civile».